

Allegato 2b Sintesi della Strategia di Esecuzione (Execution Policy)

Nell'ambito della disciplina comunitaria, è stato introdotto l'obbligo per gli intermediari di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il Cliente nell'esecuzione degli ordini.

bancApulia (la "Banca") ha definito una strategia di esecuzione degli ordini (di seguito "Execution Policy"), idonea a garantire, in modo durevole, il miglior risultato possibile per gli ordini dei Clienti. (c.d. "Best Execution"). Il miglior risultato possibile per gli ordini dei Clienti (la "Best Execution") si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari siano essi quotati su mercati regolamentati o meno a prescindere dal luogo di negoziazione, con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppur con gradazioni differenti, a quelli di gestione di portafoglio e ricezione e trasmissione ordini.

Ogni qualvolta **il Cliente impartisce istruzioni specifiche**, la Banca si attiene, nell'esecuzione dell'ordine, a seguire tali istruzioni anche in deroga alla propria *Execution Policy*, ma evidenzia che seguire tali istruzioni può pregiudicare l'ottenimento del "miglior risultato possibile" per il Cliente, impedendo in tutto o in parte il rispetto dei fattori e dei criteri di esecuzione degli ordini che determinano la *Best Execution*. Le istruzioni del Cliente non sollevano la Banca dai suoi obblighi di esecuzione alle migliori condizioni possibili per quanto riguarda le eventuali altre parti o gli eventuali altri aspetti dell'ordine del Cliente di cui tali istruzioni non trattano.

L'obbligo di garantire alla Clientela la *Best Execution*, si applica alla Clientela classificata al dettaglio e professionale e alla Clientela classificata come controparte qualificata nel caso in cui richieda un livello di "protezione" maggiore o si svolga nei loro confronti il servizio di gestione di portafoglio.

Gli aspetti "chiave" analizzati dalla Banca per delineare una chiara strategia di esecuzione degli ordini (*Execution Policy*), sono i seguenti:

- 1) definire la *Best Execution* in funzione dei fattori di esecuzione degli ordini e dei criteri adottati dalla Banca ;
- 2) descrivere il processo di esecuzione degli ordini adottato dalla Banca;
- 3) definire le *Execution Venues*, e quindi le sedi di esecuzione degli ordini;
- 4) definire il documento informativo di sintesi da consegnare al Cliente riportante appropriate informazioni in merito all'*Execution Policy* adottata (c.d. "Disclosure") e i necessari consensi preventivi all'esecuzione dell'ordine.

Fattori di Best Execution

I fattori considerati rilevanti per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente sono:

- Corrispettivo totale (c.d. "Total Consideration") cioè la combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal Cliente e direttamente legati all'esecuzione dell'ordine, quali i costi di accesso alle *Execution Venues*, i costi di *Clearing* e di *Settlement*, gli oneri fiscali e le commissioni proprie dell'intermediario.
- Velocità di esecuzione che assume rilevanza in considerazione dell'opportunità per l'investitore di beneficiare di condizioni favorevoli esistenti sul mercato nel momento in cui lo stesso decide di realizzare l'operazione.
- Probabilità di esecuzione è un fattore strettamente legato alla struttura ed alla profondità del mercato presso cui lo strumento è negoziato.
- Probabilità di regolamento dipende dalla capacità dell'intermediario di gestire in modo efficace, direttamente o indirettamente, il regolamento (c.d. "settlement") degli strumenti finanziari negoziati.
- Natura dell'ordine con riferimento a dimensione e strumento oggetto dell'ordine (ad esempio strumenti illiquidi o particolarmente "personalizzati").

Per definire l'importanza relativa dei fattori, la Banca ha considerato i seguenti criteri:

- tipologia di cliente in funzione delle sue caratteristiche, compresa la sua classificazione ad esempio in cliente al dettaglio o professionale;
- caratteristica dell'ordine quali la sua dimensione, tipologia di prezzo (al meglio, al mercato)
- caratteristica dello strumento finanziario;
- caratteristica delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere inviato.

In funzione dei criteri sopra riportati, la Banca ha stabilito uno specifico ordine di importanza privilegiando in taluni casi il corrispettivo totale (prezzo più costi commissionali), in altri, la velocità e/o la rapidità di esecuzione.

Di seguito si riporta la strategia di esecuzione definita dalla Banca per la Clientela al dettaglio, la Clientela professionale e quella definita controparte qualificata (solamente qualora esplicitamente richiesto o relativamente al servizio di gestione di portafoglio) nonché l'ordine di importanza dei fattori assegnato allo specifico strumento finanziario.

- Strumenti Finanziari Derivati non quotati (OTC)

Nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati non quotati (OTC), la velocità di esecuzione, la probabilità di regolamento e il corrispettivo totale (“Total Consideration”) che rappresentano rispettivamente il primo, il secondo e il terzo fattore di *Best Execution*, sono ottenuti eseguendo l’ordine in conto proprio.

Ricezione e trasmissione degli ordini

Per ottenere maggiori dettagli relativi alle strategie di esecuzione delle Controparti individuate quali “negoziatori”, si rimanda al documento denominato “Transmission Policy”.

Monitoraggio e verifica ex-post

In fase di esecuzione degli ordini della Clientela, la Banca assicurerà che l’esecuzione degli ordini sia avvenuta nel rispetto delle linee guida espresse nella *Execution Policy*.

Revisione periodica e straordinaria

La Banca revisionerà, con cadenza almeno annuale, la propria strategia di esecuzione degli ordini (*Execution Policy*) e comunque ogni qualvolta si verifichi un cambiamento essenziale che possa pregiudicare il continuo conseguimento della *Best Execution* per i propri Clienti. Ogni modifica essenziale verrà prontamente comunicata alla Clientela.